



Comune di Sala Bolognese
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

***REGOLAMENTO PER LA
COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
AL COSTO DELLE PRESTAZIONI PER I
SERVIZI RESIDENZIALI,
SEMIRESIDENZIALI E LABORATORI
PROTETTI PER DISABILI***

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 10.03.2022

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 15.03.2022 al 30.03.2022

Entrato in vigore il 31.03.2022

Art. 1 - Premessa e scopo del Regolamento – programmazione dei servizi

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire procedure, criteri per l'accesso e di contribuzione al costo delle prestazioni socio-assistenziali uniformi e fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento intervenendo, quindi, con misure che, da un lato, confermino i principi di equità, imparzialità, pari opportunità del sistema e dall'altro, si adeguino al mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Costituisce la premessa per consentire la costruzione di un progetto di vita personalizzato assicurando la continuità assistenziale - tramite l'inserimento in una struttura a carattere diurno e/o residenziale in base alla tipologia del bisogno - a tutte le persone disabili a prescindere dalla loro situazione economica e dalla loro capacità a corrispondere la tariffa fissata per i diversi servizi. Tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali ove incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento devono, quindi, ritenersi abrogate.

I sei Comuni aderenti all'Unione Terred'acqua, attraverso la Giunta dell'Unione/Comitato di Distretto, governano e presidiano il sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-sanitari.

Al fine di garantire su tutto il territorio di riferimento una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali i Comuni di Pianura Ovest operano mediante il supporto tecnico e istruttorio dell'Ufficio di Piano distrettuale, il quale elabora gli indirizzi e gli obiettivi di politica sociale curando l'attuazione di quanto previsto nel Piano di zona per il *welfare* locale.

Art. 2 - Ambito di applicazione - precisazione

Le tipologie di prestazioni cui si applica il presente Regolamento riguardano l'accoglienza presso strutture residenziali, centri semiresidenziali, gruppi appartamento, laboratori protetti rivolti a disabili, nonché l'eventuale servizio di trasporto da e per i centri semiresidenziali.

La presente normativa regolamentare, per quanto riguarda i servizi di cui ai punti "3.1. Centri residenziali" e "3.2. Centri diurni a carattere semiresidenziale", si intende applicabile sia per le tipologie di prestazioni accreditate che per le tipologie di prestazioni non accreditate.

Art. 3 - Descrizione dei servizi

1. Centri residenziali

Le strutture accolgono persone adulte con disabilità gravissime, gravi e medio gravi provenienti dal territorio dei Comuni dell'Unione Terred'Acqua prive del sostegno di familiari e/o per le quali non sia possibile la permanenza nella propria abitazione.

Agli utenti vengono garantiti percorsi educativi per il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, interventi assistenziali per sostenere l'autosufficienza e favorire attività ricreative, occupazionali e di partecipazione alla vita sociale, in particolare nella comunità locale.

La modalità di erogazione del servizio è disciplinata, in dettaglio, all'interno dei singoli contratti di servizio sottoscritti con i soggetti gestori.

2. Centri diurni a carattere semiresidenziale

Offrono ospitalità quotidiana infrasettimanale (di norma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 16,30) senza pernottamento e operano per migliorare le condizioni di vita delle persone disabili adulte attraverso attività educative, di abilitazione/riabilitazione, sociali, sanitarie, ricreative e di integrazione sociale rispetto al contesto ambientale.

Il servizio consente una frequenza con modalità flessibili sulla base di quanto definito nel Progetto individuale: può, pertanto, essere prevista la frequenza a tempo pieno o a part-time, solo per alcuni giorni della settimana.

La modalità di erogazione del servizio è disciplinata, in dettaglio, all'interno dei singoli contratti di servizio sottoscritti con i soggetti gestori.

3. *Trasporto da e per i Centri semiresidenziali* (servizio non accreditato)

Il trasporto da e per i centri semiresidenziali si configura come servizio aggiuntivo a richiesta rispetto alla frequenza della struttura.

La modalità di realizzazione del servizio è disciplinata, in dettaglio, all'interno dei singoli contratti di servizio coi soggetti gestori o in specifici atti di affidamento del servizio.

4. *Gruppi appartamento* (servizio non accreditato)

E' un servizio volto a rendere autosufficienti adulti disabili con buone capacità relazionali e sociali. Per ciascuno degli ospiti viene impostato un percorso personalizzato che consenta di sviluppare competenze domestiche, sociali, relazionali a vantaggio della propria autonomia.

La modalità di realizzazione del servizio è disciplinata, in dettaglio, all'interno dei singoli contratti di servizio coi soggetti gestori.

5. *Laboratori protetti rivolti a disabili* (servizio non accreditato)

Sono strutture formative e/o produttive nelle quali vengono realizzati percorsi individualizzati di transizione al lavoro o di mantenimento e/o potenziamento delle abilità e autonomie.

La modalità di realizzazione del servizio è disciplinata, in dettaglio, all'interno dei singoli contratti di servizio coi soggetti gestori.

Art. 4 - Destinatari

I soggetti destinatari del presente Regolamento sono le persone adulte di età compresa tra i 18 e i 64 anni residenti nel Comune di Sala Bolognese:

- che versano in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 104/1992 con priorità nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della medesima legge;
- riconosciute invalide civili in misura pari o maggiore al 46%.

Art. 5 - Modalità di accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali per la disabilità

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali per la disabilità avviene su richiesta diretta dell'interessato, di un suo familiare, tutore/curatore/amministrazione di sostegno ovvero su segnalazione dei Servizi sociali del territorio e/o di un altro Ente (es. AUSL).

La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla eventuale documentazione ritenuta necessaria (es. relazione medica specialistica aggiornata, provvedimento di nomina di tutore, curatore o amministratore di sostegno) dall'Ufficio dei Servizi Sociali di ogni Amministrazione comunale e/o da altro Soggetto/Ufficio delegato, nonché dall'autocertificazione ISEE riportante i dati del documento o in alternativa la volontà di non volerla presentare.

L'accesso alla rete dei servizi per la disabilità si avvia, di norma e secondo prassi consolidata, con un primo contatto tra l'utente e il Servizio sociale volto ad offrire supporto, consulenza e un'adeguata informazione circa l'articolazione organizzativa e territoriale dei servizi, le tipologie di offerta e i criteri di ammissione agli stessi.

E' fatta salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione dell'istruttoria d'ufficio da parte degli stessi Servizi sociali qualora risulti notizia di situazioni di bisogno che richiedano tutela immediata e/o che tale intervento sia richiesto e motivato da altri Enti e/o Istituzioni.

Art. 6 - Istruttoria e valutazione del bisogno: il Progetto Individuale – il Responsabile del procedimento

Il procedimento per l'ammissione agli interventi e ai servizi prende avvio, di norma, con il deposito, da parte della persona interessata (ovvero dal suo familiare, tutore/curatore/amministrazione di sostegno), dell'istanza per la richiesta di assistenza.

Al ricevimento dell'istanza l'Ufficio Servizi sociali e/o altro Soggetto/Ufficio delegato, ai fini della predisposizione del Progetto Individuale:

- crea una cartella personale contenente tutte le informazioni e i documenti trasmessi dal richiedente;
- attiva e concorda, se necessario, con l'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) del Distretto socio-sanitario lo svolgimento della valutazione multidimensionale del bisogno;
- comunica al richiedente le modalità, le tempistiche per lo svolgimento del percorso di valutazione e il nominativo del Responsabile del procedimento, il quale esercita i poteri e le prerogative di cui alla normativa vigente ed è figura di riferimento informativo, coordinamento e controllo rispetto agli interventi specificatamente individuati.

Agli incontri finalizzati alla valutazione multidimensionale e a tutto l'iter di redazione del Progetto Individuale è necessaria la partecipazione della persona con disabilità e di colui che la rappresenta (tutore/curatore/amministratore di sostegno), nonché delle Amministrazioni interessate dai bisogni e ogni altro Ente o soggetto in grado di contribuire nella fase istruttoria anche tramite l'eventuale deposito di relazioni e documentazione integrativa.

La partecipazione del soggetto interessato va garantita non soltanto nella fase iniziale di valutazione multidimensionale e predisposizione del progetto, ma anche nel corso del successivo monitoraggio facilitando la comprensione delle misure proposte e supportandolo nelle decisioni da intraprendere.

La condivisione degli obiettivi e dei contenuti consentirà di orientare in maniera efficace le intenzioni, le azioni e le risorse verso lo stesso fine.

L'Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M.) - ovvero l'équipe multiprofessionale e multidisciplinare a composizione variabile alla quale partecipano figure professionali sanitarie e sociali (come, ad esempio, operatori ASP, assistente sociale, specialisti competenti in base alle patologie e alle specifiche problematiche dell'utente) - dopo aver analizzato e valutato la situazione, elabora, unitamente alla persona disabile e alla sua famiglia, la progettazione personalizzata multidimensionale, la quale può prevedere l'attivazione di diversi servizi, attività e/o interventi (sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali).

Il Progetto deve individuare nello specifico:

- gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità necessita, a partire dalle prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- un budget di progetto, ovvero la descrizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umani atte a garantire la sostenibilità degli interventi e la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato.

Il Progetto Individuale, una volta elaborato e condiviso con tutti gli operatori di riferimento, così come formalizzato dall'Ufficio Servizi Sociali e/o da altro Soggetto/Ufficio delegato, non ha una scadenza temporale ed accompagna la persona in tutto l'arco della vita. Deve sempre essere garantita la continuità dello stesso mediante l'erogazione dei diversi supporti, sostegni e servizi previsti.

Il Comune effettua controlli periodici del Progetto, secondo la tempistica nello stesso indicata (di norma ogni anno).

Art. 7 - Inserimento nei servizi residenziali e semi-residenziali

L'individuazione della struttura avviene da parte dell'UVM sulla base dei posti disponibili, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze specifiche del singolo disabile.

Nel caso in cui l'accesso al servizio sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nell'apposita lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni e aggiornamenti.

Art. 8 - Criteri e parametri di riferimento per la determinazione della retta

8.1 Parametri regionali

Sulla base della normativa regionale in materia di accreditamento, il costo complessivo dei servizi socio-sanitari (ovvero i servizi residenziali e i semi-residenziali) oggetto del presente Regolamento è remunerato:

- dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
- dal Fondo Sanitario Regionale per gli eventuali servizi sanitari finanziati dall'AUSL
- dal Comune e/o dagli utenti (quota sociale).

Per quanto riguarda i servizi non accreditati (Trasporto da e per i Centri, Laboratori protetti e Gruppi appartamento), oltre al predetto sistema di finanziamento, occorre fare riferimento alle norme specifiche previste nei rispettivi contratti di servizio.

8.2 La determinazione della retta personalizzata per i servizi accreditati e non

La Giunta di ogni Comune dell'Unione Terre d'Acqua, tenuto conto delle "Linee di indirizzo" approvate dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) di Bologna circa i criteri per servizi a domanda individuale con tariffazione del servizio¹, definisce annualmente con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, quanto segue:

- a) la tariffa massima del servizio in coerenza con gli indirizzi espressi dal Comitato di distretto/Giunta dell'Unione;
- b) la soglia ISEE di esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione (qualora l'ISEE del richiedente risulti inferiore a tale valore il servizio sarà, quindi, erogato gratuitamente);
- c) la soglia ISEE al di sopra della quale il richiedente la prestazione sociale è tenuto a corrispondere la tariffa massima del servizio;

¹

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si fa riferimento, per quanto non incompatibili, con le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 (modificate dall'art. 2-sexies D.L. 42/2016), alle Linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna in data 15.12.2014.

- d) nel caso di valore ISEE compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti b) e c), il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota personalizzata di compartecipazione al costo del servizio correlata alla propria situazione economica e derivante dall'applicazione della seguente formula proporzionale:

$$\text{Tariffa personalizzata} = \frac{\text{ISEE del richiedente} \times \text{tariffa massima del servizio}}{\text{Soglia ISEE al di sopra della quale il richiedente è tenuto a corrispondere la tariffa massima del servizio}}$$

Art. 9 - Compartecipazione al costo del servizio

Per stabilire l'accesso e/o il mantenimento delle prestazioni sociali e socio-sanitarie di cui al presente Regolamento e, quindi, definire il livello di compartecipazione al costo di tali servizi, l'Amministrazione comunale utilizza lo strumento dell'ISEE come definito e disciplinato dal D.P.C.M. n. 159/2013.

La disciplina sull'ISEE contenuta nel D.P.C.M. n. 159/2013 - che, come detto, rileva sia per l'accesso, sia per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali - costituisce l'inflessibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati.

Ai fini del calcolo ISEE, ai sensi della citata normativa in vigore al momento dell'approvazione del presente regolamento, sia la pensione di invalidità, sia l'indennità di accompagnamento sono escluse dalla nozione di "reddito".

Le entrate reddituali e/o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente, né divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all'ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

La definizione del livello di compartecipazione al costo delle prestazioni deve avvenire mediante l'applicazione dell'indicatore ISEE, così come determinato dall'art. 4 del D.P.C.M. .

Di conseguenza, in presenza di ISEE pari a zero non può imporsi alcuna contribuzione, ancorché minima, a carico del richiedente e deve essere prevista la gratuità del servizio con oneri a carico della finanza pubblica comunale di riferimento, salva ed impregiudicata ogni altra partecipazione alla spesa comunale, nei casi indicati, da parte di altri Enti pubblici.

I soggetti titolari di un reddito ISEE superiore ai limiti della gratuità sono tenuti alla compartecipazione al costo del servizio.

Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Secondo la normativa in vigore (art. 6 D.P.C.M. n. 159/2013), per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) del medesimo D.P.C.M. [e, quindi, in particolare per l'ospitalità presso strutture residenziali e semiresidenziali, per interventi atti a favorire l'inserimento sociale], il nucleo familiare di riferimento deve intendersi composto esclusivamente da assistito, coniuge e figli a carico. Ciò implica, di conseguenza, che nel caso di persona con disabilità maggiorenne, convivente con i genitori, non coniugata e senza figli, ove previsto, si faccia riferimento alla situazione economica del solo assistito ed è escluso il coinvolgimento di altri parenti.

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare, in caso di presenza di figli (non disabili) del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare stesso, è integrato

da una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013.

Il reddito dei figli (non disabili) non conviventi e non inseriti nel nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale viene dunque calcolato ai fini ISEE per il calcolo della retta da pagare.

Servizi residenziali di cui all'art. 3.1

Per l'accesso ai servizi residenziali a ciclo continuativo il beneficiario (ovvero il soggetto che lo rappresenta/delegato) deve presentare, all'Ufficio Servizi sociali e/o Soggetto/Ufficio delegato, oltre all'istanza per la predisposizione del Progetto individuale e alla documentazione richiesta:

- autocertificazione dell'avvenuta presentazione della DSU/ autocertificazione dell'attestazione ISEE/ autocertificazione della volontà di non presentare la documentazione ISEE

Servizi semiresidenziali di cui all'art. 3.2

Per l'accesso alle strutture semi-residenziali il beneficiario (ovvero il soggetto che lo rappresenta/delegato) presenta, all'Ufficio Servizi sociali e/o Soggetto/Ufficio delegato, oltre all'istanza per la predisposizione del Progetto individuale e alla documentazione richiesta:

- autocertificazione dell'avvenuta presentazione della DSU/ autocertificazione dell'attestazione ISEE/ autocertificazione della volontà di non presentare la documentazione ISEE.

Trasporto da e per i Centri semiresidenziali e laboratori protetti di cui all'art. 3.3

Per usufruire del servizio di trasporto da e per i Centri semiresidenziali il beneficiario (ovvero il soggetto che lo rappresenta/delegato) presenta, all'Ufficio Servizi sociali e/o Soggetto/Ufficio delegato, oltre all'istanza per la predisposizione del Progetto individuale e alla documentazione richiesta:

- autocertificazione dell'avvenuta presentazione della DSU/ autocertificazione dell'attestazione ISEE/ autocertificazione della volontà di non presentare la documentazione ISEE

Gruppi appartamento di cui all'art. 3.4

Per usufruire del servizio "Gruppi appartamento" il beneficiario (ovvero il soggetto che lo rappresenta/delegato) presenta, all'Ufficio Servizi sociali e/o Soggetto/Ufficio delegato, unitamente all'istanza per la predisposizione del Progetto individuale e alla documentazione richiesta:

- autocertificazione dell'avvenuta presentazione della DSU/ autocertificazione dell'attestazione ISEE/ autocertificazione della volontà di non presentare la documentazione ISEE

Laboratori protetti rivolti a disabili di cui all'art. 3.5

Per l'inserimento nei laboratori protetti il beneficiario (ovvero il soggetto che lo rappresenta/delegato) presenta, all'Ufficio Servizi sociali e/o Soggetto/Ufficio delegato, oltre all'istanza per la predisposizione del Piano individuale e alla documentazione richiesta:

- autocertificazione dell'avvenuta presentazione della DSU/ autocertificazione dell'attestazione ISEE/ autocertificazione della volontà di non presentare la documentazione ISEE

Art. 10 - Omessa presentazione dell'attestazione ISEE: conseguenze

Nel caso in cui il soggetto richiedente la prestazione sociale non presenti l'autocertificazione della DSU e/o l'attestazione ISEE, lo stesso sarà tenuto a corrispondere la tariffa massima del servizio, non risultando comprovate le condizioni che giustificano l'esenzione e/o la riduzione.

Art. 11 - Controlli sulle dichiarazioni presentate ai fini ISEE – l'Ufficio di controllo

Ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. 445/2000, dall'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013², l'Ufficio competente esegue i controlli necessari sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate, anche in collaborazione con altri Enti.

Art. 12 - Tipologia e finalità dei controlli

I controlli si distinguono in:

- a) controlli formali di regolarità volti a regolarizzare dichiarazioni contenenti errori formali e/o omissioni non intenzionali;
- b) controlli sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni in tutti i casi in cui sussistono dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;
- c) controlli di congruità e compatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare, qualora risulti od appaia incongruente rispetto alle informazioni contenute nei documenti.

I controlli possono riguardare dati anagrafici, dati e notizie personali, nonché dati economici, finanziari e patrimoniali.

Il Responsabile del procedimento può richiedere al dichiarante idonea documentazione al fine di dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il Responsabile del procedimento è tenuto, altresì, a trascrivere, conservare e a mantenere aggiornate su di un apposito registro dei controlli tutte le attività svolte indicando la frequenza e la dimensione del campione oggetto di controllo.

L'attività di controllo, di norma, viene effettuata secondo le modalità indicate dai regolamenti, fatta salva la facoltà di esercizio dell'attività di controllo ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ne ravveda la necessità e/o opportunità, oppure qualora pervengano, anche, ai fini di richiesta di presentazione di una DSU aggiornata, informazioni e/o notizie dalle quali sia possibile inferire, anche solo in via presuntiva, la modifica del quadro reddituale e/o patrimoniale del beneficiario.

Art. 13 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 è prevista l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa, nonché l'esclusione dalla prestazione richiesta.

² Nonché, ed altresì, dall'art. 9 delle "Linee di indirizzo" approvate in data 15.12.2014 dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna.

E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto indebitamente erogato fino alla data di mantenimento della condizione di esenzione ovvero di interruzione della prestazione.

Art. 14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Amministrazione comunale tutela e garantisce i dati - anche sensibili - relativi all'utenza raccolti per l'applicazione del presente Regolamento.

I dati forniti dagli utenti, oltre che presso gli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, sono raccolti, conservati e gestiti dall'Ufficio Servizi sociali e/o altro Soggetto/Ente delegato per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

L'acquisizione di tali dati è, quindi, obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione ai servizi, pena applicazione della tariffa massima.

Art. 15 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

E' reso pubblico sul portale istituzionale del Comune.

Art. 16 - Norma finale

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.